

Penale Sent. Sez. 5 Num. 26767 Anno 2026
Presidente: PEZZULLO ROSA
Relatore: OCCHIPINTI ANDREINA
Data Udiienza: 28/04/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Litardi Fabrizio nato a ROMA il 09/03/1974

avverso la sentenza del 24/11/2025 della Corte d'appello di Roma

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Andreina Occhipinti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Sabrina Passafiume, che ha concluso riportandosi alla requisitoria depositata in atti e chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente alla non menzione ed il rigetto nel resto del ricorso;

Udito il difensore dell'imputato, avv. Michele Natale, anche quale sostituto processuale dell'avv. Saverio Belviso, il quale si è riportato ai motivi di ricorso insistendo nell'accoglimento dello stesso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, emessa in data 24 novembre 2025, la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma, del 13 maggio 2024, che aveva condannato Fabrizio Litardi a pena di giustizia per il reato di bancarotta distrattiva per avere, in concorso con il padre Lionello Litardi, nella

qualità di concorrente esterno e socio di minoranza della società Eurolandia S.r.l., dichiarata fallita nel gennaio 2020, concorso nella distrazione della somma di euro 526.733,54 attraverso una deliberazione assembleare, adottata il 20 dicembre 2014, con la quale si stabiliva la restituzione ai soci del versamento della somma di euro 530.000, precedentemente effettuato in conto futuro aumento di capitale, e la contestuale compensazione fra il relativo debito ed altro preesistente credito della società, verso i medesimi soci, per un importo di euro 526.733,54.

La Corte di appello ha confermato la natura distrattiva dell'operazione, attuata attraverso la suindicata delibera, rilevando che la stessa, benché formalmente regolare, abbia determinato la rinuncia della società a crediti certi verso i soci, con conseguente sottrazione di risorse alla garanzia patrimoniale per i creditori, in un momento di conclamata crisi, ritenendo, inoltre, che il precedente finanziamento, del 2009, non possa essere configurato come versamento in conto futuro aumento di capitale, mancandone i relativi indici essenziali (quanto a previsione di un termine, effettiva destinazione, condizione risolutiva).

Relativamente all'imputato, ritenuto responsabile quale concorrente *extraneus*, i profili concorsuali rispetto alla condotta del padre (separatamente giudicato che ha definito la sua posizione ex art. 444 cod. proc.pen.) sono stati individuati nel suo voto favorevole alla delibera del 2014; nella circostanza che, essendo rimasto estraneo al precedente finanziamento in conto futuro aumento di capitale del 2009, in quanto riconducibile ad un esclusivo versamento effettuato dal padre, non avrebbe dovuto risultare quale destinatario della deliberata restituzione, ed essere configurato come creditore; nel successivo vantaggio derivato dalla compensazione indebita di suoi debiti personali verso la società con un credito in realtà inesistente; nella sua consapevolezza della situazione debitoria della società, desunta anche da una fideiussione precedentemente prestata in favore della stessa.

È stata ritenuta non credibile la tesi difensiva, su un ruolo da "mero dipendente" che sarebbe stato assunto dall'imputato, alla luce del suo coinvolgimento in altre società collegate; è stata, inoltre, esclusa la circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod.pen., per la non marginalità del ruolo del medesimo e negato il beneficio della non menzione, in ragione della gravità dei fatti, dell'entità della distrazione e delle esigenze di trasparenza del mercato.

2. Fabrizio Litardi ha proposto ricorso con atto a firma del suo difensore, affidato a più motivi.

2.1. Con primo motivo denuncia vizio di motivazione, in quanto contraddittoria ed illogica, in relazione alla ritenuta sussistenza del fatto tipico di bancarotta. Deduce: che la stessa Corte di appello avrebbe ritenuto lecita la delibera sociale di restituzione del pregresso finanziamento ricevuto dai soci e ciò impedirebbe di

configurare come distrattiva la contestuale delibera concernente la disposta compensazione, fra il credito derivante da tale restituzione con preesistenti debiti dei soci verso la società; la mancanza di prova di un'effettiva *datio* monetaria e di un effettivo depauperamento del patrimonio; la mancanza di prova che la compensazione operata nell'anno 2014 sia riferibile anche all'imputato al di là del dato formale contenuto nella delibera assembleare; che la Corte di Appello avrebbe travalicato l'oggetto dell'impugnazione, mutando la qualificazione del versamento dei soci, del 2009, senza riscontri istruttori.

2.2. Con secondo motivo denuncia vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, in relazione al ritenuto concorso dell'imputato, quale *extraneus*. Deduce l'assenza di efficienza causale del contributo dell'imputato, in quanto socio di minoranza, il cui voto sarebbe stato irrilevante rispetto al socio di maggioranza il quale avrebbe potuto adottare in via esclusiva la contestata delibera; la mancata considerazione del fatto che la delibera era risalente all'anno 2014, a sei anni prima del fallimento, in un periodo in cui la società vantava un fatturato superiore a 11 milioni di euro ed un valore netto della produzione positivo pari ad euro 153.496; la mancata considerazione del fatto che, anche eliminando mentalmente la condotta dell'imputato, l'evento si sarebbe comunque verificato e l'erronea valorizzazione del ruolo ricoperto dal medesimo in altre società operanti in settori affini, nonché della fideiussione prestata alla società, configurata come indice di dolo, pur risultando non documentata in atti e logicamente inconferente, non essendosi considerato che la distrazione avrebbe aumentato – non ridotto – l'esposizione del fideiussore. Deduce, inoltre, che la Corte di appello avrebbe attribuito all'imputato dichiarazioni mai rese (attribuendogli un ruolo "determinante" nelle scelte strategiche) e valorizzato condotte successive ed estranee al capo di imputazione, sostanzialmente riproducendo la relazione del curatore senza autonoma valutazione critica.

2.3. Con terzo motivo denuncia vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod.pen. e al beneficio della non menzione. Deduce che la mancata concessione della circostanza invocata sarebbe radicata su presupposti fattuali travisati e che l'apporto dell'imputato sarebbe stato meramente formale e comunque ininfluenza.

Quanto alla non menzione, si duole di motivazione apparente, dell'erronea qualificazione dell'imputato come "imprenditore", oltre che della reiterata valutazione delle medesime ragioni poste a fondamento dell'applicazione delle pene accessorie fallimentari, così da realizzare una violazione del divieto di bis in idem sostanziale.

3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla non menzione.

Il difensore dell'imputato ha insistito nell'accoglimento integrale del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato limitatamente al motivo concernente la mancata concessione del beneficio della non menzione per il quale deve essere disposto il rinvio a diversa sezione della Corte di appello di Roma.

1. Il primo motivo è infondato.

Le doglianze espresse dalla difesa appaiono frutto di una lettura parcellizzata e segmentata della ricostruzione del fatto operata dalle sentenze di merito, oltre che non idonee ad assolvere una funzione di critica argomentata della sentenza.

Per una migliore comprensione delle censure poste a fondamento nel ricorso è opportuno rilevare che, dalla ricostruzione dei fatti effettuata dalle sentenze di merito, risulta che: in data 9 gennaio 2009, l'assemblea dei soci della Eurolandia s.r.l., composta dal padre dell'odierno imputato, Lionello Litardi all'epoca socio al 70%, e da Fabrizio Litardi, all'epoca socio al 30%, deliberava un finanziamento soci in conto di futuro aumento capitale per l'importo di euro 881.000,00 "al fine di migliorare la capitalizzazione della società ed il *rating* degli istituti di credito"; il versamento veniva effettuato successivamente dal solo Lionello Litardi attraverso la corresponsione di una somma pari all'importo oggetto della delibera; con successiva delibera del 20 dicembre 2014, l'assemblea dei soci deliberava di procedere alla restituzione parziale ai soci dei versamenti in conto capitale per euro 553.000,00 e, contestualmente, autorizzava la compensazione del relativo debito con i crediti diversi (verso entrambi i soci) presenti a bilancio per euro 526.733,54.

All'imputato è stato contestato di avere concorso nella distrazione della somma di euro 526.733,54, con il padre Lionello Litardi, amministratore della società fallita, per avere partecipato all'adozione della suindicata delibera, volta a realizzare un'operazione ritenuta distrattiva. A tale proposito è stato evidenziato che la delibera di restituzione ai soci del precedente finanziamento era stata adottata in difetto dei presupposti per procedere a restituzione e considerato, peraltro, che il medesimo imputato non risultava avere effettuato alcun precedente versamento, interamente operato invero dal padre, con la conseguenza che, nei suoi confronti, non era configurabile, in realtà, alcun credito suscettibile di essere opposto in compensazione con diversi preesistenti debiti.

1.1. Le censure difensive sono focalizzate sul presupposto della ritenuta natura lecita dell'operazione "a monte" legata alla precedente delibera di finanziamento dei soci in conto futuro aumento di capitale sociale da cui deriverebbe la liceità della successiva operazione di compensazione, deliberata e compiuta "a valle" nel 2014.

Le doglianze difensive non si confrontano, tuttavia, con l'ordito motivazionale della sentenza impugnata che ha evidenziato, piuttosto, il fatto che l'imputato non aveva diritto alla restituzione di alcuna somma in ragione della delibera dell'assemblea sociale (del 2014), con cui è stata stabilita la restituzione del precedente finanziamento ricevuto, in quanto rimasto estraneo alla precedente operazione di finanziamento riconducibile esclusivamente al suo genitore.

Su tale premessa, non contestata in alcun modo dalla difesa ed anzi desumibile dalla consulenza di parte allegata dalla medesima al ricorso (all.6), è stata ritenuta fondata la prospettazione accusatoria legata alla contestazione della natura distrattiva della successiva operazione di compensazione, in quanto l'imputato non aveva effettivamente alcun credito da opporre in compensazione. Attraverso la compensazione, pertanto, l'imputato ha sostanzialmente utilizzato un credito che non poteva essergli riferito per estinguere indebitamente suoi propri debiti verso la società. Una lettura sinottica delle due operazioni ha, pertanto, portato a ritenere del tutto indebita, ed operata a danno dei creditori, la successiva operazione di compensazione. Anche la sentenza di primo grado, sul punto, ha evidenziato che la doppia delibera assembleare del 2014, avente ad oggetto la restituzione del finanziamento e contestuale autorizzazione alla compensazione, pur formalmente regolare, ha costituito nei fatti condotta distrattiva da imputare all'odierno ricorrente, in concorso con il padre, in quanto pienamente consapevole dei vantaggi derivanti dalla stessa e del pregiudizio per i creditori.

E ciò a prescindere da ogni valutazione sulla natura del finanziamento precedentemente deliberato dai soci nel 2009 e sulla ravvisabilità degli elementi costitutivi dello stesso in quanto deliberato "in conto aumento di capitale".

1.2. A tale proposito, peraltro, la Corte territoriale con motivazione logica e coerente ha ritenuto che, ai fini della configurazione di un versamento del socio quale finanziamento per futuro aumento di capitale, sia necessaria l'indicazione *ex ante* di elementi specifici e di dettaglio dai quali ritenere che il versamento abbia un titolo e causa concreta proprio nella partecipazione al capitale sociale mediante un futuro conferimento, rilevando come già la mancanza di un termine costituisca elemento essenziale che consente di dubitare della natura di versamento in conto di futuro aumento di capitale della delibera del 2009.

Tale motivazione è coerente rispetto al consolidato insegnamento di questa Corte in materia secondo cui, in tema di reati fallimentari, il prelievo di somme di

denaro a titolo di restituzione dei versamenti operati dai soci in conto capitale (o indicati con analogia dizione) integra la fattispecie della bancarotta fraudolenta per distrazione, non dando luogo tali versamenti ad un credito esigibile nel corso della vita della società, mentre il prelievo di somme quale restituzione dei versamenti operati dai soci a titolo di mutuo integra la fattispecie di bancarotta preferenziale (, Sez. 5, n. 27446 del 08/03/2024 Rv. 286623 – 01; Sez. 5., n. 32930 del 21/06/2021, Rv. 281872 – 01; Sez. 5 n. 8431 del 1/2/2019, Rv. 276031).

1.3. Con riferimento, inoltre, alla questione più complessa della restituzione dei versamenti in conto futuro aumento capitale, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire con analiticità i termini della questione.

In particolare, la sentenza del 9/10/2024 (Cass. pen. Sez. 5 n. 41536 del 9/10/2024, Gorelli, inedita), in una ipotesi di bancarotta fraudolenta distrattiva in relazione alla quale si contestava la natura distrattiva della condotta in punto di rimborso al socio di versamenti in futuro aumento capitale - ha affrontato il tema della distinzione tra la natura dei versamenti in conto futuro aumento di capitale e dei finanziamenti a titolo di mutuo.

Ha in primo luogo richiamato il consolidato insegnamento delle Sezioni civili di questa Corte secondo cui i versamenti operati dai soci in conto di futuro aumento di capitale, pur non incrementando immediatamente il capitale sociale, e pur non attribuendo alle relative somme la condizione giuridica propria del capitale di rischio (non conseguendo essi ad una specifica deliberazione assembleare di aumento dello stesso, ma essendo effettuati in previsione di essa), hanno tuttavia una causa che, di norma, è diversa da quella del mutuo ed è assimilabile a quella del capitale di rischio, imprimendo la destinazione a capitale di rischio - e non di credito - sicché vanno iscritti in un'apposita riserva "in conto futuro aumento capitale", che trova sede nel passivo dello stato patrimoniale, e non come debiti della società; essi non danno invero luogo a crediti esigibili da parte del socio, potendo essere chiesti in restituzione - stante il vincolo di destinazione - solo nel caso in cui l'aumento di capitale non sia intervenuto entro il termine stabilito dalle parti o dal giudice - a cui può ricorrere il socio nel caso in cui il termine non sia stato preventivamente stabilito - e, ove non sia stato fissato alcun termine, rimane impressa sulla somma versata la sua destinazione al futuro aumento di capitale.

La pronuncia ha richiamato in particolare, condividendoli, i contenuti dell'ordinanza Sez. 1 civ., ordinanza n. 24903 dell'8/8/2023, Rv. 668858, che ha affermato che i versamenti in conto futuro aumento di capitale sono privi della natura del mutuo, in quanto non ne è pattuito il diritto al rimborso; vanno, quindi, iscritti nel passivo dello stato patrimoniale tra le riserve, che l'assemblea può discrezionalmente utilizzare, con le ordinarie modalità, per ripianare le perdite o per aumentare gratuitamente il capitale, imputandole a ciascun socio

proporzionalmente alla partecipazione al capitale sociale (senza che occorra obbligatoriamente tener conto del soggetto che abbia operato il versamento, proprio in ragione dell'inesistenza vuoi di un credito alla restituzione delle somme, vuoi di una anticipata dazione a titolo di conferimento).

Ove l'aumento non sia operato, il socio avrà diritto alla restituzione di quanto versato: non a titolo di rimborso di somma data a mutuo, ma per essere venuta successivamente meno la causa giustificativa dell'attribuzione patrimoniale da lui eseguita in favore della società, quale ripetizione dell'indebito. Ciò in linea con la ricostruzione, sopra descritta, della giurisprudenza civilistica.

Analogamente in un'altra sentenza (Cass. pene Sez. 5, n. 39139 del 23/6/2023, Simeone, Rv. 285200) è stato evidenziato che, in tema di reati fallimentari, integrano il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale sia la restituzione ai soci dei versamenti conferiti in conto di aumento futuro di capitale, prima della scadenza del termine, pattuito o fissato dal giudice, per l'approvazione dell'aumento di capitale programmato, sia la restituzione operata, in assenza della fissazione di tale termine, nel corso della vita della società.

Ed invero, in quest'ultimo caso non nascerebbe un credito esigibile, se non per effetto dello scioglimento della società e nei limiti dell'eventuale attivo del bilancio di liquidazione, connotato dalla postergazione della sua restituzione rispetto al soddisfacimento dei creditori sociali (Cass. civ. n. 7919 del 2020, Rv. 657564).

I conferimenti in conto di aumento futuro di capitale, entrando a far parte del patrimonio sociale, costituiscono, in caso di insolvenza della società, una garanzia del diritto dei creditori a poter contare e così essere informati sulle condizioni finanziarie della società, sicché soltanto a seguito del verificarsi della mancata adozione della delibera di aumento del capitale nel termine fissato sorge il diritto dei soci conferenti alla restituzione delle somme; mentre, qualora non sia stabilito alcun termine, le somme devono restare vincolate alla copertura dell'aumento di capitale. Trattasi invero di somme che sono confluite nel patrimonio sociale e che devono rimanere ad esso acquisite fino a quando non si verifica il mutamento in capitale sociale in conseguenza della deliberazione del relativo aumento - che attribuisce loro definitivamente la natura di capitale - ovvero non sia certo che tale mutamento non intervenga - per essere scaduto il termine fissato dalle parti o dal giudice senza che l'aumento di capitale sia intervenuto - circostanza quest'ultima che fa sorgere il diritto alla restituzione secondo la regola dell'indebito.

Sicché, ove non sia fissato un termine, tali somme rimangono indefinitamente assoggettate al vincolo di destinazione che la volontà negoziale ha inteso - sine die attribuirvi.

Il Collegio intende dare seguito al principio di diritto stabilito da questa Corte secondo cui l'eventuale dazione di denaro a favore dei soci a titolo di restituzione di versamenti operati in conto capitale- o in conto futuro aumento di capitale sociale in difetto di elementi idonei ad imprimere al versamento un titolo e causa concreta nella partecipazione al capitale sociale mediante un futuro conferimento, come pure in difetto di un termine- integra la fattispecie della bancarotta fraudolenta per distrazione, poiché manca un credito esigibile nel corso della vita della società.

Nel caso in esame, pertanto, deve escludersi la fondatezza delle deduzioni difensive e confermarsi la natura distrattiva della condotta stante l'insussistenza dei presupposti per una restituzione del pregresso finanziamento e, comunque, la non riferibilità del preteso credito all'odierno ricorrente, per essere rimasto il medesimo estraneo all'operazione in questione.

2. Il secondo motivo è infondato.

La Corte d'appello ha ritenuto la responsabilità concorsuale dell'imputato per avere egli partecipato alle assemblee del 2014 esprimendo un voto favorevole alla compensazione e per essersi reso direttamente beneficiario dell'operazione posta in essere a nocumento dei creditori sociali: in sostanza, l'imputato ha contribuito a sottrarre all'attivo patrimoniale della società i crediti vantati dalla stessa nei confronti dei soci, nella perfetta consapevolezza di non vantare alcun contro-credito giustificativo della compensazione.

Le censure difensive volte a criticare la ritenuta efficacia causale della sua personale condotta - attraverso la sottolineatura del fatto che, essendo il medesimo titolare soltanto del 30% delle quote, non avrebbe comunque potuto impedire al padre di adottare la delibera - non tengono conto degli sviluppi argomentativi enunciati nella sentenza impugnata. Invero, le doglianze espresse sulla ritenuta efficienza causale della condotta dell'imputato si risolvono in un astratto richiamo alla necessità di un giudizio controfattuale e nella pretesa di sterilizzare, comunque, il pregnante dato della partecipazione del ricorrente all'approvazione della suindicata delibera; inoltre, la sentenza impugnata, sul punto, ha sottolineato, con motivazione lineare ed immune da criticità logiche, che - al fine di apprezzare il pieno coinvolgimento del ricorrente nella condotta distrattiva contestata- deve tenersi conto anche della fideiussione prestata dal medesimo in favore della società in quanto l'eliminazione della esposizione debitoria verso la società fallita, attraverso la compensazione, lo esonerava dalla possibilità che creditori della società potessero in futuro rivalersi nei suoi confronti utilizzando la suddetta garanzia.

Le doglianze espresse dalla difesa, in ordine al presunto travisamento in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale, sull'esistenza stessa della fideiussione, non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata che evidenzia come lo stesso ricorrente abbia fatto riferimento alla fideiussione prestata personalmente in favore della società della causa civile intentata contro le banche, per dolersi della natura anatocistica degli interessi pagati. Le ulteriori doglianze espresse sull'elemento soggettivo del reato.

Risultano del pari obliterate dalla difesa le ulteriori circostanze fattuali indicate dalla sentenza impugnata- relative alla consapevolezza nel ricorrente in ordine alla delibera di liquidazione dei compensi al padre adottata in periodo di conclamato dissesto oltre che legate al ruolo assunto dal medesimo in altre società (Globalandia s.r.l.) legate da intese commerciali con la società fallita (pag. 14-16 dell'impugnata sentenza)- dalle quali sono stata desunti ulteriori elementi indicativi di una piena consapevolezza volontà del ricorrente rispetto alla condotta distrattiva contestata.

A tale proposito, deve ricordarsi che, in tema di concorso in bancarotta fraudolenta per distrazione, il dolo dell'*extraneus* nel reato proprio dell'amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell'*intraneus*, con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni del creditore, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società (Sez. 5, n. 4710 del 14/10/2019, dep.2020, Rv. 278156 – 02). Ne consegue che ogni atto distrattivo assume rilievo, in caso di fallimento, indipendentemente dalla rappresentazione di quest'ultimo, il quale non costituisce l'evento del reato che, invece, coincide con la lesione dell'interesse patrimoniale della massa, posto che, se la conoscenza dello stato di decozione costituisce dato significativo della consapevolezza del terzo di arrecare danno ai creditori, ciò non significa che essa non possa ricavarsi da diversi fattori, quali la natura fittizia o l'entità dell'operazione che incide negativamente sul patrimonio della società (Sez. 5, n. 16579 del 24/03/2010, Rv. 246879; Sez. 5, n. 9299 del 13/01/2009, Rv. 243162).

3.Il terzo motivo è infondato. Costituisce principio consolidato quello secondo il quale l'attenuante della partecipazione di minima importanza al reato (art. 114 cod. pen.) comporta un esame dell'apporto causale delle condotte stesse (*ex multis*, Sez. 5, Sentenza n. 40092 del 06/07/2011 Rv. 251121 – 01). In quest'ottica, dunque, l'eventuale "ruolo meno rilevante" non equivale a contributo di minima partecipazione. La Corte d'appello, in applicazione del principio anzidetto, ha escluso l'invocata "partecipazione di minima importanza" per avere

l'imputato fornito un contributo essenziale e indefettibile per la realizzazione dell'operazione distrattiva contestata, dalla quale ha tratto personale vantaggio, valorizzando, a tale proposito, le dichiarazioni rese dal medesimo imputato in ordine al ruolo svolto nel raggiungimento degli obiettivi commerciali della società e sulle sue "intuizioni imprenditoriali" (pag.17). È stato altresì sottolineato che si trattava di una società a conduzione familiare perché di fatto la delibera del 2014 aveva avvantaggiato soprattutto l'odierno ricorrente.

4. Il quarto motivo è fondato. Il giudice di merito, per giurisprudenza pacifica, nell'esercizio del suo potere discrezionale incidente sulla valutazione delle circostanze di cui all'art. 133 cod. pen., può senz'altro concedere alcuni benefici di legge ed escluderne altri, in considerazione della diversa natura e finalità dei benefici stessi. Invero, il beneficio della non menzione persegue lo scopo di favorire il ravvedimento del condannato mediante l'eliminazione della pubblicità quale particolare conseguenza negativa del reato, mentre la sospensione condizionale della pena ha l'obiettivo di sottrarre alla punizione il colpevole che presenti possibilità di ravvedimento e di costituire, attraverso la possibilità di revoca, un'efficace remora ad ulteriori violazioni della legge penale. Per questo, non è in sé contraddittorio il diniego di uno dei due benefici e la concessione dell'altro (Sez. 3, n. 51580 del 18/09/2018, Rv. 274106 - 01). Tuttavia, ove venga concesso uno dei benefici, come nel caso in esame, in cui è stata disposta la sospensione condizionale della pena, e venga invece negato l'altro, tale determinazione discrezionale deve essere sorretta da una motivazione congrua e puntuale, che esponga le ragioni per le quali gli elementi valutabili favorevolmente per la concessione dell'uno non siano meritevoli di fondare la concessione dell'altro beneficio, oppure sottolinei l'emergere di altri elementi di segno negativo nell'ottica del beneficio da negarsi (Sez. 4, n. 32963 del 04/06/2021, Rv. 281787 - 01).

La sentenza impugnata non rispetta l'anzidetto onere motivazionale, stante il generico richiamo all'art. 133 c.p. e a "commistioni" dell'imputato con altre società con il medesimo oggetto sociale della fallita (elemento che esula dal perimetro dell'art. 133 c.p.), oltre che all'entità del danno (evidentemente considerato non ostativo alla concessione del beneficio della sospensione condizionale); la Corte territoriale, in definitiva, non ha spiegato perché le ragioni a fondamento della concessione della sospensione condizionale della pena (riconosciuta dal primo giudice, che nulla aveva motivato in punto di non menzione) non possano esplicare efficacia nell'ottica della non menzione.

5. In conclusione la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al beneficio della non menzione con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Vanno rigettati i restanti motivi.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al beneficio della non menzione con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso il 28/04/2026

Il Consigliere estensore
ANDREINA OCCHIPINTI

Il Presidente
ROSA PEZZULLO

Corte di Cassazione - copia non ufficiale